

**CATTOLICA**  
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE


**Polizza  
RC Generale**

**Federazione Italiana Escursionismo**

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**  
Polizza n° 000067

Il presente allegato MOD. POL RC 2 - ED. 12/2010 è parte integrante della polizza 000067

**AGENZIA DI GENOVA RIMASSA - 014579**  
**ASSITRE DI PASTORELLI GUIDO AMEDEO E VALENTE ROBERTO S.A.S.**  
VIA RIMASSA , 179/R - 16129 - GENOVA (GE)  
Telefono 0105955531  
Fax 0105969621  
E-mail [GENOVARIMASSA@CATTOLICA.IT](mailto:GENOVARIMASSA@CATTOLICA.IT)



## DEFINIZIONI GENERALI

Ai seguenti termini si attribuisce il significato qui precisato:

**Assicurazione:**

il contratto di assicurazione;

**Polizza:**

il documento che prova l'assicurazione;

**Assicurato:**

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

**Società:**

l'Impresa assicuratrice;

**Contraente:**

la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione ed è tenuta al pagamento del premio;

**Premio:**

la somma dovuta dal Contraente alla Società;

**Indennizzo:**

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**Franchigia:**

la parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato;

**Scoperto:**

la percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;

**Cose:**

sia gli oggetti materiali sia gli animali;

**Danni:**

morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.

## DEFINIZIONI SPECIFICHE POLIZZA RC GENERALE

Ai seguenti termini si attribuisce il significato qui precisato:

**Addetti:**

i soci, i titolari, i familiari coadiuvanti, i collaboratori dipendenti e non;

**Sinistro:**

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

**Subappaltatore:**

la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato gli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla



valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

#### **Art. 2 Assicurazioni presso diversi assicuratori**

L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza;

in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.

#### **Art. 3 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

#### **Art. 4 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 5 Aggravamento del rischio**

L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

#### **Art. 6 Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 7 Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

#### **Art. 8 Recesso in caso di sinistro**

La Società può recedere dal presente contratto entro il 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro.

Tale facoltà è concessa anche all'Assicurato, che rivesta la qualifica di "consumatore" (sulla base della definizione data dal comma 2 dell'art. 1469 bis del codice civile); ossia quando assicurato sia una persona fisica ed il contratto assicurativo sia stipulato al di fuori dell'ambito di una attività lavorativa, professionale e imprenditoriale.

**Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni.**

In caso di recesso la Società restituirà al Contraente la parte di premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal Contraente stesso.

#### **Art. 9 Proroga dell'assicurazione**

Se non indicato diversamente nello stampato di polizza, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza della assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

#### **Art. 10 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 11 Foro competente**

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente/Assicurato.

#### **Art. 12 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## COND. GENERALI DI RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

### Art. 13 Oggetto della garanzia Resp. Civile verso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

**in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n° 222, per i danni subiti da terzi.

### Art. 14 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi parente od affine convivente con le predette persone o con l'Assicurato stesso;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

### Art. 15 Estensione territoriale

La garanzia R.C.T., vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei.

### Art. 16 Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:

- a) da proprietà o uso di:
  1. veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
  2. natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
  3. aeromobili;
  4. veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- b) conseguenti a:
  1. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
  2. interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
  3. alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- e) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi;
- g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- h) a condutture sotterranee ed impianti sotterranei;
- i) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- j) da furto;
- k) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- l) a cose altrui derivanti da incendio;
- m) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori para-subordinati dell'Assicurato;
- n) cagionati da:
  1. prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi;
  2. opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedano spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili



si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;

3. operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
- o) derivanti da proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- p) derivanti da:
1. detenzione o impiego di esplosivi;
  2. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
- q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
- r) derivanti da:
- estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
  - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- s) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- t) provocati da campi elettromagnetici;
- u) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- v) derivanti da qualsiasi attività svolta all'interno delle aree riservate al personale dell'aeroporto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, piste, zona carico e scarico bagagli, torri di controllo, aree di imbarco, hangar, depositi);
- w) derivanti da:
- qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. "offshore");
  - condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso, finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere (c.d. "rigs");

#### Art. 17 Regolazione del premio

(operante soltanto se previsto nello stampato di polizza)

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo:

A tale scopo

#### A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Agenzia a cui è assegnata la polizza l'indicazione consuntiva degli elementi presi come base per il conteggio del premio:

- l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi, intendendosi per tali tutto ciò che:
  - i dipendenti iscritti nei libri obbligatori;
  - i lavoratori parasubordinati;
  - i lavoratori utilizzati ai sensi della Legge n° 30/2003 (c.d. "Legge Biagi") e relativo D.Lgs n° 276/03, ricevono a compenso dell'opera prestata per conto del Contraente/Assicurato, comprese altresì le retribuzioni convenzionali dei soci, dei titolari e dei familiari coadiuvanti;
- il volume di affari (fatturato con esclusione dell'I.V.A.);
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

#### B) Sospensione dell'assicurazione in caso di inosservanza degli obblighi

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti:

- la comunicazione dei dati anzidetti ovvero,
- il pagamento della differenza attiva dovuta;

La Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti.

**Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.**

In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

**C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria**

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi del doppio quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili nella misura del 75% dell'ultimo consuntivo.

**D) Verifiche e controlli**

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad esempio il libro paga prescritto dall'art.20 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

**Art. 18 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza** per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

**La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.**

**Art. 19 Pluralità di assicurati**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, **il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.**

**ESTENSIONE DI GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

(Operante soltanto se espressamente indicato il relativo massimale nello stampato di polizza)

**Art. 20 Oggetto della garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 e dell'art. 13 del D.lgs 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da:
  - prestatori di lavoro da lui dipendenti;
  - lavoratori parasubordinati;
  - i lavoratori utilizzati ai sensi della Legge n° 30/ 2003 (c.d. "Legge Biagi") e relativo D.Lgs n° 276/03, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio **dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5 %.**

La garanzia R.C.O., vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n° 222.

Per le imprese artigiane e le cooperative, limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L., i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

**Art. 21 Estensione territoriale (R.C.O)**

La garanzia R.C.O. vale per il mondo intero.



**Art. 22 Danni esclusi dalla garanzia R.C.O.**

La garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità per i danni :

- a) conseguenti a malattie professionali;
- b) verificatisi in connessione con la detenzione, il possesso o l'impiego di esplosivi;
- c) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero di produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive.
- d) derivanti da:
  - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
  - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- e) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- f) provocati da campi elettromagnetici;
- g) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- h) derivanti da qualsiasi attività svolta all'interno delle aree riservate al personale dell'aeroporto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, piste, zona carico e scarico bagagli, torri di controllo, aree di imbarco, hangar, depositi).



## GARANZIE AGGIUNTIVE

### (RCG059) Aggregato annuo

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale, indicato nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie", per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

### (RCG072) Associazioni, società e scuole sportive

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi: **Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra di loro.**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di bar.

L'assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio di attrezzature, impianti e materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, **esclusi tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi e sferisteri.**

**L'assicurazione non vale nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.**

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata:

- al possesso, da parte degli istruttori dipendenti dell'Assicurato, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta;
- al possesso dei requisiti fisici, da parte degli associati e degli allievi comprovati da apposita certificazione medica ove richiesta.

### (RCG159) Franchigia danni a cose

Limitatamente ai danni a cose, le garanzie della presente polizza, sezione RCT, si intendono prestate previa **applicazione della franchigia assoluta indicata nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie"**, fermi restando gli scoperti e le eventuali altre franchigie che prevedono un ammontare maggiore a quella sopramenzionata.





**SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA**  
**SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:**  
**LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA)**  
**TEL. 045 8 391 111 - FAX 045 8 391 112**

**[www.cattolica.it](http://www.cattolica.it)**

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - Sede legale: Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 - Pec: [cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it](mailto:cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it) - C.F./P.I. e n. di iscriz. al reg. delle imprese di VR 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di VR n. 9962 - Soc. iscritta all'Albo delle Soc. Coop. al n. A100378 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa aut. all'eserc. delle assic. a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923

[www.cattolica.it](http://www.cattolica.it)

## SCHEDA TECNICA N. 1

### Polizza RCT/RCO Rischi Vari

La presente scheda tecnica è parte integrante della polizza n° 0145/932000067

**Codice rischio:** 231112  
**Gruppo rischio:** settore 2 Rischi Vari  
**Descrizione rischio:** Attività sportiva ricreativa formativa associativa dei tesserati alla federazione italiana escursionismo  
**Assicurato:** Federazione Italiana Escursionismo **Codice fiscale:**  
**Cessione di lavoro in subappalto: sino al** 0,00 %  
**Ubicazione del rischio:** Indirizzo: Via Imperiale 14, 16143 Genova (GE)

#### RC GENERALE

Massimali assicurati	in euro	RCT
Per ogni sinistro		2.500.000,00
Con il limite per ogni persona deceduta o ferita		2.500.000,00
Per danni a cose		2.500.000,00

Garanzie assicurate	Parametro	valore	Tasso in input per mille / Premio in euro	Premio annuo netto in euro
Rct	Numero iscritti	12.000,00	0,78	9.360,00
	Numero	1,00	818,00	818,00

Regolazione del premio: vedi art. 23; Premio annuo netto minimo acquisito: euro 7.633,50

Regolazione premio per valore dei parametri a consuntivo che comportino un premio netto superiore ad euro 10.178,00

#### Garanzie aggiuntive

RCG059 Aggregato annuo

RCG072 Associazioni società e scuole sportive


RCG159 Franchigia danni a cose

Premio annuo totale netto euro 10.178,00

#### TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

#### RC GENERALE

	Precisazione	Scoperto	Con il minimo di euro	Con il massimo di euro	Franchigia in euro	Limiti di indennizzo per sin/anno in euro
Polizza n° 01457932000067						Polizza RC Generale
RCG059 Aggregato annuo		--	--	--	--	2.500.000,00
RCG159 Franchigia danni a cose		--	--	--	1.500,00	--



## Federazione Italiana escursionismo

L'assicurazione è prestata a favore della Federazione Italiana Escursionismo per tutte le attività inerenti l'esercizio, l'organizzazione e lo svolgimento di attività sportive e associative organizzate dalla Federazione. La garanzia è prestata inoltre per le Associazioni facenti parte della Federazione, i Dirigenti, gli Allenatori e tutti i Tesserati della Federazione, atleti e non atleti, intendendosi per tali i titolari della tessera nominativa, numerata e datata, in vigore per l'anno di copertura della polizza.

Detta tessera, titolo che costituisce diritto alla presente garanzia assicurativa, è rilasciata a cura della Federazione, a mezzo dei suoi Organi centrali e periferici (Comitati regionali, Provinciali, Territoriali e Società affiliate) specificamente autorizzati attraverso le forme organizzative che ritiene di adottare.

### Art. 1) OGGETTO DELLA GARANZIA

Cattolica si obbliga a tenere indenne la Federazione Italiana Escursionismo, le Associazioni facenti parte della Federazione stessa, i Dirigenti, gli Allenatori e tutti i Tesserati della Federazione, atleti e non atleti di quanto questi siano tenuti a pagare quale civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per:

- Morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione:

- a) attività sportiva, ricreativa, formativa e associativa in genere, compresi i relativi allenamenti e la partecipazione a gare e manifestazioni ed iniziative sportive, ricreative, culturali e turistiche, riunioni.
- b) partecipazione a gare e manifestazioni sportive, anche se organizzate da altri Enti purché in collaborazione e/o in accordo con la Federazione e contemplate nei calendari sportivi della Contraente.
- c) partecipazione a manifestazioni internazionali se svolte in Europa e promosse e/o organizzate dalla Federazione e/o dalle Associazioni

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 16 – Danni esclusi dalla garanzia RCT - lett. d), si conviene che la garanzia comprende i danni alle cose in consegna e custodia all'Assicurato. La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 250,00 e il massimo di € 5.000,00 e con un sottolimito di € 150.000,00 per sinistro nell'ambito del massimale di polizza.

## **Art. 2 ) QUALIFICA DI TERZI**

Sono considerati terzi nei confronti della Federazione e delle Associazioni:

- i Tesserati
- i collaboratori in genere, anche non tesserati

I Tesserati della Federazione sono inoltre considerato terzi fra di loro limitatamente a morte e lesioni personali e per i soli esborsi eccedenti la garanzia prestata con la Polizza Infortuni n. 01457931000441 stipulata con la Società

## **Art. 3 ) PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

Non sono considerati terzi :

- il coniuge , i genitori, i figli degli Assicurati nonché qualsiasi altro parente o affine con essi convivente, ad eccezione di quei casi riguardanti morte e lesioni personali qualora il danno si sia verificato durante l'effettivo svolgimento di una manifestazione o di un allenamento sportivo ai quali partecipino contemporaneamente danneggiante e danneggiato.

-I prestatori di lavoro, dipendenti e non dipendenti, nei confronti dei quali il Contraente , le sue strutture e le Società affiliate alla Federazione siano tenute all' assicurazione obbligatoria INAIL , quando subiscano il danno in occasione di servizio.

## **Art. 4) DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA**

La copertura assicurativa decorre:

- a favore della Federazione dalle ore 24 del giorno in cui è stato pagato il premio
- a favore di ogni singolo tesserato decorre dalle ore 24.00 del giorno del tesseramento e cessa al 31 dicembre successivo di ogni anno .

## **Art. 5 ) DANNI ESCLUSI**

Ad integrazione delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione non vale altresì per i danni derivanti da gestione di spacci, mense, ristoranti, alberghi, case per ferie, rifugi, parcheggi, esercizi commerciali in genere

#### **Art. 5 ) DANNI ESCLUSI**

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione comprende i danni alle cose in consegna e custodia e alle attrezzature ed impianti sportivi e non, utilizzati per lo svolgimento dell'attività.

La presente estensione di garanzia si intende prestata nell'ambito del massimale di polizza con il limite di € 150.000,00 per sinistro e anno assicurativo e scoperto 10% col minimo di € 250,00 e il massimo di € 5.000,00;

#### **Art. 6 ) PREMIO E REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Il premio lordo annuo si intende così convenuto :

CATEGORIA	NUMERO	PREMIO LORDO CAD	TOTALE
tesserati 9500	9500	€ 0,40	€ 3.800,00
accompagnatori 800	800	€ 5,00	€ 4.000,00
giudici 100	100	€ 1,00	€ 100,00
società affiliate	200	€ 5,50	€ 1.100,00
Federazione	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00
			€
totale			10.000,00

Il premio minimo annuo lordo di polizza comunque dovuto alla Società per ciascun anno assicurativo è fissato in € 10.000,00

Entro 90 giorni dalla scadenza della presente polizza la Contraente è tenuta a fornire alla Società elenco aggiornato delle Società affiliate e dei soggetti assicurati relativo al periodo considerato, affinché la Società possa procedere alla Regolazione del premio.

La mancata comunicazione da parte della Contraente entro il termine stabilito dei dati occorrenti per la regolazione, costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società .

Le differenze attive risultanti dalle regolazioni comunicate dalla Società, devono essere pagate entro e non oltre 30 giorni dalla relativa comunicazione.

#### **Art. 7 ) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE DI RESISTENZA**

Cattolica assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Cattolica ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico di Cattolica le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Cattolica non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 8 ) ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Qualora a favore dell'assicurato al momento del sinistro fossero valide ed operanti altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente polizza, quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:

- se il rischio non fosse garantito nelle predette assicurazioni, ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente polizza, saranno operanti i capitali e/o massimali e le condizioni previste dalla presente polizza
- se il rischio fosse garantito e liquidate in base alle predette altre assicurazioni, ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la presente polizza risarcirà l'Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente polizza.

#### **Art. 9 ) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

Ad integrazione e parziale modifica di quanto stabilito all' art. R7) delle Condizioni generali di assicurazione in caso di sinistro la Contraente deve darne avviso scritto alla Compagnia entro trenta giorni lavorativi dalla data dell'evento.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e ove esistano dei testimoni, nonché la data, il luogo e la causa del sinistro.

La Contraente deve poi far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e ogni eventuale richiesta di risarcimento.

La Compagnia si riserva il diritto di effettuare indagini o accertamenti .



**Art. 10) CLAUSOLA DI COLLEGAMENTO - POLIZZA INFORTUNI**

La presente polizza è collegata alla polizza n. **01457931000441**

La validità della presente polizza è subordinata alla validità della polizza collegata, e cesserà pertanto ogni effetto in caso di cessazione o invalidità della polizza n. **01457931000441**

**F.I.E.**  
**CONSIGLIO NAZIONALE**  
Via Imperiale, 14  
16143 GENOVA

~~SECRET~~

SECRET  
NOFORN  
NO DISSEM TO THE  
PUBLIC